



## GIUNTA REGIONALE

### **DETERMINAZIONE N. DRG/10 DEL 16/01/2019**

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE

UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E DOCUMENTAZIONE

OGGETTO: DGR 474 del 05.07.2018. art. 5 dell'atto di organizzazione per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati della Regione Abruzzo. Determinazioni relative all'Avv. Stefania Valeri.

IL DIRETTORE GENERALE

#### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 6, della L.R. n. 9/00 recante "*Istituzione dell'Avvocatura Regionale*", a norma del quale "*Nel casi di cui al precedente comma 3, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono svolti dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, assegnati all'Avvocatura regionale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed assunti in tale qualifica a seguito di pubblico concorso i quali, al fine indicato, sono iscritti all'Albo speciale dei legali incaricati della difesa degli Enti. Essi assumono la denominazione di Avvocati della Regione, sono legati con vincolo di esclusività a prestare la propria attività a favore dell'Ente Regione Abruzzo ed esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche arbitrale e stragiudiziale. Gli affari giudiziari sono fra essi ripartiti ed affidati dall'avvocato regionale, dirigente l'Avvocatura regionale. Hanno diritto ai compensi di natura professionale recuperati a seguito di soccombenza della parte avversa previsti dal secondo comma dell'art. 59 della L.R. n. 97/1987*";
- l'art. 1, comma 7, della medesima Legge Regionale, che prescrive che "*La Giunta regionale, con atto di organizzazione, regola le modalità di ripartizione tra gli aventi diritto dei compensi di cui al precedente comma*";
- l'art. 13 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, applicabile anche agli avvocati iscritti negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici) che prevede il diritto dell'avvocato a percepire il compenso per la prestazione professionale;

- l'art. 18 del vigente CCNL – comparto Funzioni Locali, a mente del quale *ai titolari di posizione organizzativa, di cui all'art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i compensi che specifiche disposizione di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 114/2014;*

- l'art. 27 del pre-vigente CCNL, comparto Regioni - Autonomie Locali, a norma del quale *“Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL”;*

- l'art. 37 del CCNL area Dirigenza secondo il quale *“Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL”;*

- l'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito nella legge 11.08.2014 n. 114 secondo cui:

*1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*

*2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.*

*4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa.*

*Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.*

*5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.*

*6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.*

*7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.*

*8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.*

*9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.*

**RILEVATO**, in particolare, che l'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito nella legge 11.08.2014 n. 114 ha superato il vaglio della Corte Costituzionale la quale, nella sentenza n. 237 del 10.10.2017 a proposito delle "propine" maturate dagli avvocati dipendenti da altre amministrazioni pubbliche (rispetto ai procuratori ed avvocati dello Stato), ha riscontrato che *per questi ultimi, in caso di sentenza con spese a carico della controparte (di cui all'art. 9 comma 3), non si introducono limitazioni di sorta rispetto all'acquisizione di tali importi da parte degli avvocati dipendenti da altre amministrazioni, rimandando la fonte primaria, quanto a misura e modalità della ripartizione, alle disposizioni dei regolamenti dei singoli enti di riferimento e alle indicazioni di disciplina offerte dalla contrattazione collettiva. Le relative prospettive retributive devono,*

*comunque, mantenersi all'interno delle soglie massime imposte in linea generale dal comma 1 del richiamato art. 9 (il tetto imposto dall'art. 23-ter del D.L. n. 201 del 2001) e individuale dal comma 7 dello stesso art. 9 (riferito allo specifico trattamento economico complessivo maturato di anno in anno); del pari, quanto alla ipotesi delle spese compensate o della causa transatta senza spese a carico della controparte, la norma primaria, pur non mettendo in discussione il relativo diritto, lo lega, nella misura, al contenuto delle previsioni dei regolamenti e della contrattazione collettiva di riferimento attualmente vigenti; fermi i vincoli imposti dai commi 1 e 7 dello stesso art. 9, si prevede inoltre che la relativa spesa non potrà superare quanto già stanziato per il medesimo titolo per l'anno 2013 dalle singole amministrazioni; inoltre la stessa Corte Costituzionale ha precisato, in ordine al regime temporale di efficacia delle innovazioni in oggetto, che la novella, quanto al cosiddetto compensato, è applicabile alle sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore del decreto; in caso di soccombenza della controparte (quindi con riguardo al cosiddetto riscosso), la nuova disciplina si applica a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi; in assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche;*

#### **DATO ATTO:**

- che la Regione Abruzzo è rimasta lungamente inadempiente rispetto all'obbligo di adottare l'atto di organizzazione, prescritto *ex lege*, funzionale alla ripartizione dei compensi professionali maturati e maturandi dagli Avvocati della Regione Abruzzo, assegnati all'Avvocatura Regionale istituita con L.R. n. 9/2000;
- che in ragione di ciò, gli stessi hanno reiteratamente diffidato l'Amministrazione all'adozione dell'atto de quo, censurando, alla luce della perdurante inerzia, l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e paventando, sul punto, l'incardinarsi di un contenzioso certamente sfavorevole per l'Ente, nonché la produzione di un danno erariale perseguibile dalla magistratura contabile (per tutte, note prot. 18616 del 23.01.2018; prot. n. 153971 del 07.06.2017; diffida del 1.06.2017; diffida del 15.02.2016; istanza del 18.11.14; prot. 8548 del 24.10.2014; prot. n. 7676 del 26.09.2014; prot. 11181 del 9.12.2013);
- che l'ineludibilità dell'obbligo di adottare il regolamento di cui è causa e di corrispondere agli avvocati pubblici i compensi spettanti è pacificamente accertata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte TAR Friuli Venezia Giulia, 10.05.17 n. 180 e giurisprudenza ivi richiamata) e contabile (cfr. in particolare Corte Conti Abruzzo, parere n. 187 del 17.07.2015 secondo il quale *il diritto a percepire il compenso de quo matura indipendentemente dall'approvazione del regolamento da parte dell'Ente, poiché il presupposto è la causa vinta e non l'adeguamento dell'atto amministrativo* il quale va a disciplinare, non la debenza, bensì il criterio di riparto dei compensi professionali recuperati;
- che lo stesso Giudice del Lavoro del Tribunale dell'Aquila, adito da un avvocato regionale della Regione Abruzzo, con sentenza n. 402/2016, ha ritenuto che *“non vi è dubbio che il diritto degli avvocati della Regione a percepire i compensi di natura professionale, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, sorge direttamente dalla norma di legge, salvo l'impegno dell'ente da un lato di adottare un atto di organizzazione finalizzato a determinare le*

*modalità di ripartizione, e, dall'altro, a trattare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la correlazione tra detti compensi e la retribuzione di risultato; sotto questo profilo, non sembra cogliere nel segno la prospettazione della Regione per cui, in assenza di regolamentazione da parte dell'Ente e di contrattazione decentrata, il compenso non sarebbe esigibile, atteso che chiaramente le norme citate non subordinano a tali adempimenti il diritto alla percezione del compenso, ma unicamente l'individuazione del criterio di ripartizione e la modulazione dell'indennità di risultato;*

*- che la su esposta sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello dell'Aquila la quale, con la pronuncia n. 310/2018 del 03.05.2018, ha invero – nella parte motiva - precisato che le disposizioni in materia (art. 1, comma 6° L.R. 9/2000; art. 27 CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000; art. 37 CCNL Area Dirigenza del 23.12.1999) non vincolano il riconoscimento del diritto al compenso professionale alle spese legali recuperate, ma subordinano lo stesso all'emanazione da parte dell'ente di un regolamento teso a determinare in concreto la corresponsione dei compensi e il rapporto dei compensi medesimi con la retribuzione di risultato; .....*

*il perfezionamento dell'iter procedurale previsto dalla normativa contrattuale costituisce quindi elemento imprescindibile per il riconoscimento del diritto ai compensi derivanti dalle sentenze favorevoli all'ente, ma non recuperate; nella specie, è pacifico tra le parti che la Regione Abruzzo non abbia mai adottato il regolamento attuativo, nonostante il lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla stipula del contratto collettivo; la condotta omissiva posta in essere dall'amministrazione (la quale non ha neppure allegato di aver avviato la contrattazione decentrata integrativa), se da un lato non consente di riconoscere all'appellato le somme invocate a titolo retributivo e quindi contrattuale, tuttavia integra una ipotesi di illecito che impone il risarcimento del danno in favore dell'appellato, in relazione ai mancati introiti derivanti dalle sentenze favorevoli in punto di spese per l'amministrazione; al capo di domanda del ricorso introduttivo di primo grado .... deve quindi riconoscersi natura di risarcimento danni; ... il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale;*

## **PRESO ATTO**

*- che l'Amministrazione Regionale ha, da ultimo, inteso superare l'inerzia a lungo perpetrata e, con DGR n. 474 del 05.07.2018, ha approvato l'Atto di Organizzazione per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati della Regione Abruzzo in attuazione dell'art. 1, comma 6, della L.R. n. 9 del 14.02.2000 recante "Istituzione dell'Avvocatura Regionale", dando atto che l'applicazione della disciplina recata dal predetto Atto di Organizzazione afferisce ai compensi maturati a far data dall'Istituzione dell'Avvocatura Regionale e che, per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme della vigente disciplina dell'ordinamento professionale;*

*- che in particolare, e per il periodo pregresso, l'art. 5 del richiamato Atto di Organizzazione, dando attuazione ai principi di diritto affermati dalla Corte d'Appello di L'Aquila, ha introdotto una norma transitoria disponendo espressamente che "1. Con riferimento ai giudizi definiti, in data antecedente a quella di adozione del presente atto, con sentenza favorevole in punto di spese per l'Amministrazione, tenuto conto del principio affermato dalla giurisprudenza per il quale all'Avvocato spettano comunque i compensi per l'attività professionale svolta, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla condotta omissiva posta in essere dall'amministrazione*

*nell'adozione di una disciplina specifica in materia, sono riconosciuti, in funzione compensativa dei mancati introiti, gli importi liquidati nelle richiamate sentenze in parti eguali agli avvocati affidatari della procura. 2. I compensi di cui al comma 1 sono liquidati sulla base di apposita determina adottata dal Dirigente dell'Avvocatura, corredata da notule e da breve relazione di sintesi”;*

#### **DATO ATTO**

- che in applicazione della suddetta norma transitoria, l'Avvocatura Regionale ha avviato il procedimento di liquidazione, a titolo risarcitorio, dei compensi maturati dagli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale, afferenti i giudizi definiti in data antecedente all'approvazione del citato Atto di Organizzazione, acquisendo gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, recanti espressa intimazione di pagamento, nonché analitico prospetto contabile, redatto in applicazione della citata norma transitoria;

#### **PRECISATO**

- che i dati contabili richiesti concernono la quantificazione della condanna alle spese comminata dal giudice e degli importi dovuti in percentuale ad ogni singolo avvocato patrocinante, secondo la complessiva composizione del collegio difensivo nel corso dell'intero iter processuale, senza la maggiorazione di alcun onere accessorio, né di interessi maturati e maturandi, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale, e con l'indicazione degli importi già recuperati;

- che il rimborso per le spese forfettarie, di cui all'art. 2 del D.M. 55/2014, computato nella misura del 15% sull'importo liquidato dal Giudice, già recuperato ovvero ancora da recuperare, rimarrà al bilancio dell'Ente, a copertura delle spese generali sostenute;

- che infine, gli importi liquidati dal Giudice sono comunque da recuperare integralmente, anche avvalendosi della strumento della riscossione coattiva, per il tramite di Agenzia Entrate Riscossione, giuste DDGRR. nn. 448/18 e 745/18;

**PRESO ATTO** della nota del 29 ottobre 2018 con cui l'Avvocato Regionale Stefania Valeri, Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale, ha costituito in mora l'Amministrazione Regionale rimettendo alla Direzione Generale della Regione Abruzzo il prospetto dei compensi dovuti, per il solo importo effettivamente liquidato con sentenze definitive favorevoli all'Amministrazione, emanate nel quinquennio antecedente la data del 29.10.2018, pari alla complessiva somma di € 27.740,89;

#### **PRESO ATTO**

- che con determinazione dirigenziale n. 505/AVV del 7.11.2018, l'Avvocatura Regionale ha assunto l'impegno di spesa delle somme necessarie a liquidare il danno subito da tutti gli avvocati della Regione, parametrato ai compensi maturati, come ivi esposto;

- che con la suddetta determinazione, si è proceduto all'impegno pluriennale per l'esercizio 2018 e 2019 della complessiva somma di € 301.706,78, rinviando a successivi atti la liquidazione di quanto effettivamente spettante in favore degli avvocati aventi diritto, all'esito delle istruttorie contabili e

documentali relative alla ripartizione dei compensi maturati, nonché degli importi effettivamente spettanti;

## **DATO ATTO**

- che con nota prot. RA/306464/18 del 6.11.2018 indirizzata al Direttore del Dipartimento Risorse ed Organizzazione, il Presidente Vicario della Giunta Regionale ha invitato ad effettuare modifiche all'Atto di Organizzazione per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati della Regione Abruzzo *“al fine di ricondurre le previsioni amministrative ivi contenute ad una maggiore aderenza ai principi fissati dall'art.9 del D.L.24/06/2014 n.90 convertito in L.n.104 dell'11.08.2014”*, invitando contestualmente questa Avvocatura ad offrire, ove richiesta, ogni utile supporto tecnico nella stesura della nuova disposizione organizzativa;
- che con nota prot. n. 310440 dell'8.11.2018, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane ha ribadito come la delibera di Giunta Regionale n. 474/2018 avesse posto rimedio ad un'inerzia perpetrata da anni, aderendo ai principi espressi dalla giurisprudenza ordinaria e contabile; in ogni caso – alla luce delle osservazioni pervenute – ha invitato il Servizio Amministrazione Risorse Umane a voler procedere, se del caso, ad apportare eventuali modifiche all'atto approvato, purché conformi a detti principi, con la collaborazione ed il supporto dell'Avvocatura Regionale, ed attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali;
- che con nota prot. 315028 del 13.11.2018, l'Avvocatura ha fornito, in chiave di collaborazione e supporto tecnico alla valutazione che i Servizi investiti della problematica sono chiamati a compiere, puntuali considerazioni in merito al quadro normativo di riferimento ed ai contenuti dell'Atto di Organizzazione di cui alla DGR. N.474/2018, concludendo in particolare che *“in assenza di contrario motivato avviso di codeste Strutture da comunicare, all'evidenza, a stretto giro di posta, si procederà con la liquidazione degli importi dovuti in coerenza con il vigente art.5 dell'Atto di Organizzazione, anche la fine di conseguire la cessazione della materia del contendere ed il componimento dei contenziosi ad oggi pendenti (ricadenti alle prossime udienze del 21 e 28 novembre) e di evitarne di nuovi in caso di adozione di determinazione assunte in violazione dei principi normativi e giurisprudenziali innanzi richiamati”*
- che la scrivente Direzione Generale, con nota prot.323445 del 20.11.2018 - *“da intendersi quale mero suggerimento volto alla leale collaborazione tra le strutture regionali, ferma restando l'esclusiva competenza del Dipartimento Risorse ed Organizzazione in ordine all'eventuale rettifica della richiamata deliberazione di Giunta”*- ha espresso l'avviso che l'eventuale liquidazione degli importi, così come preannunciato nella nota sopra citata, potesse configurare un danno erariale in capo all'Ente, sulla scorta delle previsioni della normativa nazionale e regionale che prevedono la sola corresponsione di compensi di natura professionale recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, censurando così il differente criterio di corresponsione tra l'art. 5 e l'art. 2 dell'Atto di Organizzazione;
- che con nota del 26.11.2018, l'Avvocatura, dopo aver sottolineato come l'art. 5 del prefato Atto di Organizzazione non fosse altro che la trasposizione dei principi giuridici resi dalla Corte d'Appello di L'Aquila avente efficacia di giudicato e ribadito le considerazioni già espresse nella precorsa corrispondenza, ha concluso che *“pur (...) declinando ogni responsabilità per gli*

*esiti dei giudizi attualmente pendenti e di quelli ulteriori che gli aventi diritto intenderanno instaurare, avendone già formalmente preannunciato l'introduzione, la scrivente Avvocatura si conformerà, a scopo prudenziale, alle indicazioni contenute nella nota della Direzione generale in oggetto, procedendo quindi alla sollecita liquidazione, in questa fase, del solo RISCOSSO, nelle more delle eventuali diverse determinazioni che il competente Dipartimento vorrà adottare, alla luce del complesso quadro giuridico già ampiamente rappresentato”;*

**RITENUTO** non ulteriormente rinviabile la liquidazione del danno subito dagli Avvocati della Regione per effetto della condotta omissiva perpetrata dall'Ente sino all'adozione del citato Atto di Organizzazione, commisurato ai mancati introiti derivanti dalle sentenze favorevoli in punto di spese per l'Amministrazione, **e tuttavia recuperati dagli stessi a carico della parte soccombente, nonché accertati da questa Amministrazione sui capitoli 37212 e 36201**, al fine di evitare l'insorgere di contenziosi, dall'esito certamente sfavorevole per l'Ente;

**RISCONTRATO** che dal prospetto contabile dell'avv. Stefania Valeri, elaborato dall'Avvocatura Regionale ed aggiornato alla data del 14 dicembre 2018, risulta che sono state recuperate, per i giudizi ivi elencati, dalle controparti soccombenti in giudizio contro la Regione Abruzzo, somme per un totale di € 20.421,65, e che tali somme sono state oggetto di accertamento in entrata nel bilancio regionale sui capitoli 37212 e 36201;

**RITENUTO** pertanto, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 2 L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art.5 dell'Atto di organizzazione approvato con la DGR.n.494/2018, di concludere, nei confronti dell'Avv. Valeri, il procedimento avente ad oggetto la liquidazione, a titolo risarcitorio, dei compensi maturati dagli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale, afferente i giudizi definiti in data antecedente all'approvazione del citato Atto di organizzazione, **limitatamente - in questa fase - alle somme effettivamente riscosse, al fine di evitare l'insorgere di nuovi contenziosi, dall'esito certamente sfavorevole;**

**PRECISATO IN PROPOSITO** che in questa fase - e salvo successive ed eventuali determinazioni cui si rimanda, all'esito di quanto verrà ulteriormente recuperato, nonché all'esito dei definitivi chiarimenti che verranno resi circa il perimetro applicativo della DGR 474/2018, di cui in narrativa – si procederà alla liquidazione del solo RISCOSSO, nella quota percentuale spettante all'avvocato patrocinatore in base alla complessiva composizione del collegio, con esclusione di ogni onere ulteriore rispetto alla somma liquidata del Giudice, come chiarito nella parte motiva;

## **DETERMINA**

Per quanto espresso in narrativa:

- 1) di prendere atto del prospetto contabile elaborato dall'Avvocatura Regionale, aggiornato alla data del 14 dicembre 2018, relativo ai giudizi patrocinati dall'Avv. Stefania Valeri da cui



risulta che l'importo recuperato, per i giudizi ivi elencati, ammonta ad € 20.421,65 oggetto di accertamento in entrata nel bilancio regionale;

- 2) di dare atto che l'importo effettivamente spettante, in questa fase, all'avv. Stefania Valeri, a titolo di risarcimento del danno, corrispondente ai compensi per l'attività professionale svolta in favore della Regione, con riferimento ai giudizi definiti, in data antecedente a quella di adozione dell'atto di organizzazione di cui alla DGR 474/2018, con sentenza favorevole in punto di spese per l'Amministrazione, limitatamente al solo RISCOSSO, senza la maggiorazione di alcun onere accessorio, né di spese generali, né di interessi, ammonta, salvo errori od omissioni, ad **€ 8.460,89**;
- 3) di dare atto che la suddetta somma grava sull'impegno assunto con determinazione n. 505/AVV del 07.11.2018, sul capitolo 321901 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi
- 4) **di provvedere alla liquidazione, in favore dell'avv. Stefania Valeri, di € 8.460,89**, pari alla percentuale spettante della somma attualmente ed effettivamente recuperata, per i giudizi definiti con esito favorevole e condanna alle spese della controparte nel periodo di riferimento antecedente all'adozione della DGR 474/2018;
- 5) di rinviare a successive determinazioni la liquidazione delle somme ulteriormente ed eventualmente spettanti, all'esito di successivi recuperi nonché dei definitivi chiarimenti che si vorranno rendere in ordine alla portata applicativa della DGR 474/2018;
- 6) di dare atto che in caso di errori od omissioni si procederà al recupero delle eventuali eccedenze in capo all'avv. Valeri;
- 7) di dare in ogni caso espresso mandato all'Avvocato affidatario del procedimento di assicurare l'integrale recupero degli importi cui la controparte è stata condannata alla refusione in favore della Regione Abruzzo, ivi compreso il rimborso delle spese forfetarie, di cui all'art. 2 del D.M. 55/2014, computato nella misura del 15% sull'importo liquidato dal Giudice, il quale rimarrà al bilancio dell'Ente, a copertura delle spese generali sostenute;
- 8) di dare atto che le suddette somme saranno accertate sul capitolo di entrata n. 37212 del bilancio regionale;
- 9) di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Avvocatura Regionale della Regione Abruzzo, alla Corte dei Conti – Sezione per l'Abruzzo, all'Avv. Stefania Valeri.
- 10) di prendere atto del prospetto contabile elaborato dall'Avvocatura Regionale, aggiornato alla data del 14 dicembre 2018, relativo ai giudizi patrocinati dall'Avv. Stefania Valeri da cui risulta che l'importo recuperato, per i giudizi ivi elencati, ammonta ad € 20.421,65 oggetto di accertamento in entrata nel bilancio regionale; di dare atto che l'importo effettivamente spettante, in questa fase, all'avv. Stefania Valeri, a titolo di risarcimento del danno, corrispondente ai compensi per l'attività professionale svolta in favore della Regione, con riferimento ai giudizi definiti, in data antecedente a quella di adozione dell'atto di organizzazione di cui alla DGR 474/2018, con sentenza favorevole in punto di spese per l'Amministrazione, limitatamente al solo RISCOSSO, senza la maggiorazione di alcun onere accessorio, né di spese generali, né di interessi, ammonta, salvo errori od omissioni, ad **€ 8.460,89**;

- 11) di dare atto che la suddetta somma grava sull'impegno assunto con determinazione n. 505/AVV del 07.11.2018, sul capitolo 321901 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi;
- 12) di **provvedere alla liquidazione, in favore dell'avv. Stefania Valeri, di € 8.460,89**, pari alla percentuale spettante della somma attualmente ed effettivamente recuperata, per i giudizi definiti con esito favorevole e condanna alle spese della controparte nel periodo di riferimento antecedente all'adozione della DGR 474/2018;
- 13) di rinviare a successive determinazioni la liquidazione delle somme ulteriormente ed eventualmente spettanti, all'esito di successivi recuperi nonché dei definitivi chiarimenti che si vorranno rendere in ordine alla portata applicativa della DGR 474/2018;
- 14) di dare atto che in caso di errori od omissioni si procederà al recupero delle eventuali eccedenze in capo all'avv. Valeri;
- 15) di dare in ogni caso espresso mandato all'Avvocato affidatario del procedimento di assicurare l'integrale recupero degli importi cui la controparte è stata condannata alla refusione in favore della Regione Abruzzo, ivi compreso il rimborso delle spese forfettarie, di cui all'art. 2 del D.M. 55/2014, computato nella misura del 15% sull'importo liquidato dal Giudice, il quale rimarrà al bilancio dell'Ente, a copertura delle spese generali sostenute;
- 16) di dare atto che le suddette somme saranno accertate sul capitolo di entrata n. 37212 del bilancio regionale;
- 17) di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Avvocatura Regionale della Regione Abruzzo, alla Corte dei Conti – Sezione per l'Abruzzo, all'Avv. Stefania Valeri.

Il Direttore  
Vincenzo Rivera  
*firmato digitalmente*  
*certificatore ARUBA:*  
*firma digitale n° 6130940002573001*

L'Estensore  
Antonina Righetti  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio  
VACANTE